

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA****PRIMA SEZIONE CIVILE*****Procedure concorsuali*****N. 2415/2025 R.G. V.G.**

Il Giudice Delegato, Dott. Giuseppe Limitone,

vista la richiesta di conferma delle misure protettive già iscritte nel Registro delle Imprese e di concessione delle misure cautelari, in particolare:

- confermare le misure protettive del patrimonio già chieste ex art. 18 CCII con l'istanza di nomina dell'esperto indipendente, disponendone l'applicazione nei confronti di tutti i creditori della Consutec Group Srl per la durata di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell'accettazione dell'esperto indipendente e, segnatamente:
- disporre il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con Consutec Group Srl, nonché di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali la stessa esercita l'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 18, primo comma, CCII;
- disporre in particolare l'improcedibilità e/o comunque la sospensione delle procedure esecutive nn. 2379/2024 Tribunale di Vicenza, n. 2440/2024 Tribunale di Vicenza, n. 719/25 Tribunale di



Padova, n. 2379/2024 Tribunale di Vicenza attualmente pendenti, con riconsegna dei beni pignorati alla ricorrente;

- prevedere l'impossibilità di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertare lo stato d'insolvenza dell'istante fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, CCII;
- disporre il divieto per i creditori di avviare procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale della Consutec Group Srl ai sensi dell'art. 18, quarto comma, CCII;
- ordinare il divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione o decadenza, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Consutec Group Srl in ragione del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza ex art. 17 CCII,
- ai sensi dell'art. 18, quinto comma, CCII;
- prevedere l'adozione ex 19 CCII delle seguenti misure cautelari, per la durata di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell'accettazione dell'esperto indipendente, nei confronti di tutti i creditori bancari di Consutec Group Srl:
- la sospensione dell'obbligo di rimborso/dell'esigibilità delle rate dei finanziamenti bancari in essere, senza incorrere nella risoluzione del contratto/messa in mora/perdita o decadenza del beneficio del termine;
- il divieto ai creditori bancari di provocare/dichiarare giudizialmente o stragiudizialmente la risoluzione dei contratti pendenti e/o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine



in relazione ai rapporti bancari pendenti anche in ragione del mancato pagamento di crediti maturati dopo la pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza ex art. 17 CCII, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, CCII;

- il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate da Mediocredito Centrale o ulteriori garanzie consortili o personali concesse a beneficio della società ricorrente a garanzia dei finanziamenti accordati e tutt'ora in essere;
- il divieto per la locatrice Mouse sas, proprietaria dell'immobile di Campodoro (PD) ove l'istante ha attualmente la propria sede produttiva, di promuovere lo sfratto per morosità o agire per la risoluzione del contratto di locazione in forza dei canoni di locazione ad oggi scaduti e non pagati;
- la sospensione delle rateazioni in corso nei confronti dell'Erario e dell'Agenzia Entrate Riscossione, senza incorrere nella perdita o decadenza dal beneficio della rateazione o del termine e senza la possibilità di aggravio di interessi, sanzioni e spese rispetto alle esposizioni attualmente in corso.

visto il parere favorevole dell'esperto;

ritenuto che l'impresa non sia ancora insolvente, ma versi in una situazione di temporanea illiquidità, come confermato sia dal parere dell'esperto che dall'esito del test di autodiagnosi (3,82), che consentono di ritenere plausibile il risanamento con l'attuazione di un piano idoneo allo scopo, di cui è menzione in atti;

ritenuto che la sospensione di qualsiasi pagamento possa essere configurata come misura cautelare atipica, la cui causa va considerata meritevole di tutela (analogamente a quanto disposto dall'art. 1322 c.c.), se ed in quanto possa concretamente condurre



al risanamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria allo scopo, senza pregiudizio futuro per i creditori interessati dalla misura, i quali, ove il tentativo di risanamento non dovesse avere esito positivo, non vedrebbero comunque pregiudicate le loro ragioni (come confermato dall'esperto nel suo parere);

ritenuto che, ove si escludesse la concedibilità della misura cautelare della sospensione dei pagamenti (a qualunque creditore), verrebbe svuotata di concreta possibilità di successo la stessa composizione negoziata, atteso che non sempre la liquidità necessaria al tentativo di risanamento potrebbe essere messa a disposizione nel breve periodo da eventuali finanziatori, e quindi va ammessa la possibilità che si tratti di liquidità propria della impresa, destinata temporaneamente al fine previsto della CNC, e proprio in tale prospettiva acquistano significato le misure cautelari nel loro contenuto prettamente atipico;

ritenuto che altrettanto si possa dire per la misura tesa ad impedire temporaneamente l'escussione di una qualunque garanzia, compresa quindi quella pubblica di MCC, onde evitare, da un lato, l'alterazione dello *status quo* tra i creditori (avvantaggiando gli escutenti, e demotivandoli rispetto all'esito della CNC), e, dall'altro lato, il definitivo consolidamento del super privilegio di MCC, che potrebbero perciò pregiudicare le trattative in corso;

ritenuta la funzionalità delle misure indicate nel ricorso;

ritenuto che il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* siano connaturati alla CNC ed alla situazione descritta nel parere dell'esperto, oltre che alla attuata verifica del nesso di strumentalità tra le misure e il tentativo di risanamento in atto;



ritenuto che le misure non espressamente indicate siano già previste *ex lege*, per cui non occorre qui ribadirle, dato che esse operano comunque prescindendo da un'espressa menzione nel provvedimento del giudice, che sarebbe conseguentemente del tutto pleonastica;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII;

conferma le misure protettive già iscritte nel Registro delle Imprese per quattro mesi dalla data della loro iscrizione con il ricorso (27.6.2025) e quindi fino al 27.10.2025;

concede le seguenti misure cautelari, e perciò **dispone**, per la stessa durata indicata:

- la sospensione dell'obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti bancari in essere;
- il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate da Mediocredito Centrale o ulteriori garanzie consortili o personali concesse a beneficio della società ricorrente a garanzia dei finanziamenti accordati e tutt'ora in essere;
- la sospensione delle rateazioni in corso nei confronti dell'Erario e dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Il decreto è trasmesso al Registro delle Imprese per l'iscrizione.

Vicenza, 23.7.2025.

Il Giudice Delegato

Dr. Giuseppe Limitone

